

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti al REA, sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un importo commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 359584 del 15/11/2016, ha confermato le disposizioni già definite per l'anno 2011, applicando agli importi in tal modo determinati, una riduzione pari al 50%, così come disposto dall'art. 28 del decreto legge n. 90/2014 (convertito in legge n. 144/2014).

Per l'anno 2017, la Camera di Commercio di Catania ha applicato la maggiorazione del 20% sulle misure individuate dal decreto ministeriale, come stabilito con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Camerale n. 1 del 21 marzo 2017.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al **1° gennaio 2017**.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it

Quando versare: Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare: Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento **F24** da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Il modello dovrà essere così compilato:

- Riportare negli appositi spazi il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- Per il versamento deve essere utilizzata la "Sezione IMU ed altri tributi locali";
- Nello spazio riservato al "Codice ente / codice comune", indicare la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (es. Catania = **CT**);
- Il codice tributo è **3850** e l'anno di riferimento – per il presente versamento – è il **2017**;
- Indicare l'importo da versare nella colonna "importi a debito versati";
- Se l'impresa ha unità locali in altre provincie, e quindi importi dovuti ad altre Camere di Commercio, compilare un'altra riga per ogni provincia con la relativa sigla automobilistica.

Per comodità si riporta qui di seguito un esempio di compilazione del modello-delega F24

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

Codice ente	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	Saldo
CT	3850	----	2017	€ 53,00 (*)	----	€ 53,00

(*) l'importo indicato, corrispondente a quello di un'impresa individuale, è solo a titolo di esempio

Quanto versare: Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa, gli importi, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono i seguenti:

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	€ 53,00	€ 11,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 66,00
Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede		€ 18,00

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

N.B. Gli importi suddetti sono già maggiorati del 20%, come previsto dalla deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Camerale n. 1 del 21 marzo 2017.

Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e provvedere all'immediato rinnovo dello stesso al momento della scadenza (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

Per qualsiasi informazione si invita a rivolgersi allo sportello tributi INFOCENTER, dalle 8.30 alle 12.00 da Lunedì a Venerdì e il Martedì, anche, dalle 15.45 alle 17.45, (telefono 0957361342 – 0957361349 – fax 0957361358); e-mail: diritto.annuale@ct.camcom.it. Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito internet www.ct.camcom.it.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Alfio Pagliaro